

**Ghirlanda, Gianfranco**

*Situazione attuale della comunione anglicana e  
risposta della Santa Sede alle richieste rivoltele*

Anuario Argentino de Derecho Canónico Vol. XVI, 2009/10

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central "San Benito Abad". Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Ghirlanda, G. (2009-2010). Situazione attuale della comunione anglicana e risposta della Santa Sede alle richieste rivoltele [en línea], *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 16, 467-487. Recuperado de <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/situazione-attuale-della-comunione-anglicana.pdf> [Fecha de consulta:.....]

(Se recomienda indicar fecha de consulta al final de la cita. Ej: [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2010]).

## **SITUAZIONE ATTUALE DELLA COMUNIONE ANGLICANA E RISPOSTA DELLA SANTA SEDE ALLE RICHIESTE RIVOLTELE\***

Gianfranco GHIRLANDA

La Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* del 4 novembre 2009, offre una normativa essenziale che regola l'istituzione e la vita di Ordinariati personali per quei fedeli anglicani che desiderino entrare corporativamente o singolarmente in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Con essa, come viene espresso nel *Proemio*, Benedetto XVI, come Pastore Supremo di tutta la Chiesa e garante, per mandato di Cristo, dell'unità dell'episcopato e della comunione universale di tutte le Chiese, manifesta la sua paterna sollecitudine verso quei fedeli anglicani, laici, chierici e membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, che hanno ripetutamente chiesto alla Sede Apostolica di essere ricevuti nella piena comunione cattolica.

I tentativi di conciliazione tra la Chiesa d'Inghilterra e la Santa Sede, dopo lo scisma di Enrico VIII, sono stati molteplici in diverse tappe. Discussioni ufficiali, dopo l'incontro tra l'Arcivescovo di Canterbury Michael Ramsey e Papa Paolo VI, hanno avuto inizio con la costituzione nel 1966 della Anglican-Roman Catholic International Commission (ARCIC). I documenti stilati dalla Commissione hanno fatto sorgere nuove speranze, in quanto "hanno messo a disposizione uno strumento nel quale la comune

\* Conferencia dada por el R. P. Dr. Gianfranco GHIRLANDA SJ en la Sede de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina el 20/09/2010.

espressione di fede può essere riconosciuta. È in questa cornice che si deve inquadrare il nuovo provvedimento<sup>1</sup>.

Tali speranze sono state però frenate prima dall'ammissione agli ordini sacri, anche nel grado dell'episcopato, delle donne, nonché, successivamente, dall'ordinazione di chierici dichiaratamente omosessuali e dall'ammissione di unioni omosessuali; inoltre, anche dalla situazione di divisione interna e frammentazione della Comunione Anglicana, dovuta, tra l'altro, alle ragioni appena esposte.

Durante gli ultimi decenni un certo numero di chierici e laici anglicani sono stati ricevuti nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, ma come singoli. Nel giugno 1980 la Congregazione per la Dottrina della Fede predisponne una *Pastoral provision*, che veniva approvata da Giovanni Paolo II il 20 giugno 1980 per il clero e i fedeli laici episcopaliani che volevano entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Lo scopo di tale provvedimento era duplice: a) delineare procedure secondo le quali singoli sacerdoti episcopaliani, sposati e celibi, potessero essere ordinati e incardinati in una Diocesi per svolgere il loro ministero nella Chiesa Cattolica; b) curare, attraverso l'erezione di parrocchie personali all'interno delle Diocesi, le comunità in cui potessero essere conservati elementi propri del "patrimonio anglicano" dal punto di vista liturgico, spirituale e pastorale. A questo scopo, nel 2003, dopo aver consultato la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti pubblicò il *Book of Divine Worship*, contenente i riti liturgici Anglicani per l'uso nelle sette parrocchie personali della *Pastoral provision*. L'1 aprile 1981 la Congregazione per la Dottrina della Fede emanava una Dichiarazione con la quale richiamava gli scopi della *Pastoral provision* e nominava il Mons. Bernard F. Law, vescovo di Springfield-Cape Giardeau come delegato ecclesiastico per curarne l'adempimento ed esaminare con la Congregazione stessa le questioni riguardanti l'ammissione del clero ex-episcopaliano al sacerdozio cattolico.

Bisogna tener presente che un provvedimento pastorale simile era già stato preso nel 1975 per la Diocesi di Amritsar in India.

Le recenti richieste di piena comunione con la Chiesa Cattolica, venendo da gruppi di fedeli anglicani o episcopaliani, chierici e laici, nume-

<sup>1</sup> Nota informativa della Congregazione per la Dottrina della fede, in *L'Osservatore Romano*, 21 ott. 2009, 8.

ricamente consistenti in modo rilevante - anche intere Diocesi - di cui fanno parte anche vescovi in carica, hanno suggerito l'inadeguatezza della *Pastoral provision* per venire incontro alle nuove esigenze emergenti dal fatto che non tratta più del ristabilimento della piena comunione da parte di singoli.

Quei gruppi di fedeli anglicani o episcopaliani sono stati spinti verso la ricostituzione dell'unità dagli elementi propri della Chiesa di Cristo che sono stati sempre presenti nella loro vita cristiana personale e comunitaria.

Evidentemente la ricostituzione della piena comunione deve basarsi sull'elemento positivo di una maturazione verso una pienezza di fede nel ministero petrino, creduto come un elemento voluto da Cristo per la Chiesa, e che solo può esercitare la funzione di unità della Chiesa, e non sull'elemento negativo della non accettazione dell'ordinazione delle donne o delle posizioni liberali rispetto all'omosessualità che si sono affermate all'interno della Comunione Anglicana.

### **I.- I fondamenti ecclesiologici della Costituzione Apostolica**

Nel *Proemio* la Costituzione parte da una constatazione: la Chiesa, nella sua unità e diversità, ha come modello la Santissima Trinità, ed è stata istituita come "il sacramento, ossia il segno e lo strumento, dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano" (LG 1; 4; UR f) per cui ogni divisione fra i battezzati è una ferita a ciò che la Chiesa è e a ciò per cui la Chiesa esiste ed è quindi uno scandalo, perché contraddice la preghiera di Gesù prima della Sua passione e morte e danneggia la predicazione del Vangelo (Gv 17,20-21; UR 1; 2).

Afferma, poi, un principio ecclesiologico basilare del Concilio Vaticano II: la comunione ecclesiale, costituita dallo Spirito Santo, che è il principio di unità della Chiesa, per analogia al mistero del Verbo incarnato è allo stesso tempo spirituale, invisibile, e visibile, gerarchicamente organizzata; quindi la comunione fra i battezzati per essere piena non può che manifestarsi "visibilmente nei vincoli della professione dell'integrità della fede, della celebrazione di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e del governo del Collegio dei Vescovi uniti con il proprio capo, il Romano Pontefice (c. 205; LG 14b; UR 2d) <sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Ut unum sint*, 25 mag. 1995, n. 94; 97, in AAS 87 (1995) 921-982; EV 14/2667-2884.

Infine, la Costituzione richiama l'affermazione della LG 8b che "l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica ... sussiste nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica" (cf. UR 3b). Quest'affermazione fonda la dottrina cattolica sull'ecumenismo. Secondo la dottrina conciliare, l'unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica nel senso che essa, "malgrado le divisioni dei cristiani, continua ad esistere pienamente soltanto nella Chiesa Cattolica"<sup>3</sup>, perché in questa esistono congiunti nella loro pienezza gli elementi costitutivi della Chiesa di Cristo<sup>4</sup>. Il che non contrasta col fatto che fuori del suo organismo visibile, quindi nelle Chiese e nelle Comunità cristiane separate dalla Chiesa Cattolica, si trovano parecchi elementi di santificazione e di verità, proprio perché "il loro valore deriva dalla stessa pienezza della grazia e della verità che è stata affidata alla Chiesa Cattolica" (UR 3d)<sup>5</sup>, essendo doni propri della Chiesa di Cristo, che spingono verso l'unità cattolica. Per cui non si può dire che la Chiesa di Cristo, dopo le divisioni, attualmente non si trovi da nessuna parte, in quanto "esiste una continuità storica – radicata nella successione apostolica – tra la Chiesa fondata da Cristo e la Chiesa Cattolica"<sup>6</sup>, per cui la ricerca dell'unità della Chiesa di Cristo non può prescindere da questo, anche se l'unità visibile potrà essere ricostituita nella comune ricerca, condotta dalla Chiesa Cattolica insieme alle altre Chiese e Comunità ecclesiali, ricerca di forme nuove di realizzazione dell'unità, nel rispetto e valorizzazione della diversità delle tradizioni teologiche, spirituali, liturgiche e pastorali, vissute come una ricchezza mutuamente donata (LG 13c; AG 22b)<sup>7</sup>.

3 Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. *Dominus Iesus*, 6 ag. 2000, n. 16, in AAS 92 (2000) 742-765; EV 19/1142-1200; cf. UR 3e; 4c.g.

4 Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. *Dominus Iesus*, n. 17.

5 Cf. *Ibid.*, n.16.

6 *Ibid.*

7 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Ut unum sint*, n. 95; W.KASPER, *Una situazione in cambiamento*, in *Regno/Doc.* 51 (2006) 724; 726-727; la *Nota informativa della Congregazione per la Dottrina della fede* così conclude: "gli Ordinariati personali istituiti secondo la suddetta Costituzione Apostolica possono essere visti come un ulteriore passo verso la realizzazione dell'aspirazione per la piena e visibile unione nell'unica Chiesa, che è uno dei fini principali del movimento ecumenico" (*L'Osservatore Romano*, 21 ott. 2009, 8).

## II.- “Patrimonio anglicano”

Innanzitutto è da dire che la Costituzione Apostolica e le Norme Complementari date lo stesso 4 novembre 2009 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, usano in modo generale il termine “anglicano”, anche se a rivolgersi alla Santa Sede per essere ammessi nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, non sono solo gruppi di fedeli, chierici e laici, che si trovano attualmente nella Comunione Anglicana, cioè sono in comunione con l’Arcivescovo di Canterbury, ma anche quelli che si sono già staccati da tale Comunione. Quindi con tale termine s’intendono tutto ciò e tutti coloro che in un qualche modo hanno relazione con quella tradizione ecclesiale che si è sviluppata in Inghilterra con lo scisma del secolo XVI.

Posto questo, cerchiamo di chiarire che cosa possiamo intendere per “patrimonio anglicano”, che l’istituzione degli Ordinariati personali da parte della Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, vuole tutelare come ricchezza per la Chiesa Cattolica.

Il Decr. *Unitatis redintegratio*, al n. 13 dice: “Tra quelle (comunioni), nelle quali continuano a sussistere in parte le tradizioni e le strutture cattoliche, tiene un luogo speciale la Comunione Anglicana”.

Il 25 ottobre 1970 Paolo VI, nell’omelia pronunciata per la canonizzazione del quaranta martiri dell’Inghilterra e del Galles, affermava che la Chiesa anglicana ha un “worthy patrimony of piety and usage proper”, nel senso di espressioni di pietà e usi compatibili con il cattolicesimo, che costituiscono un suo elemento distintivo<sup>8</sup>. Il “patrimonio anglicano” di cui si parla nella Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* non può essere costituito dall’intero corpo degli articoli dottrinali, dalla letteratura teologica, dalle forme liturgiche e dalla prassi istituzionale, che emergono dalla storia dell’Anglicanesimo, a causa del forte influsso su di esso esercitato dal protestantesimo. Quindi quello che può essere ritenuto di tale patrimonio dev’essere sottoposto a discernimento dal *sensus fidei* della Chiesa Cattolica. Elementi di tale patrimonio, che possono essere sottoposti a tale discernimento sono i seguenti: 1) per quello che riguarda la liturgia si ha il

<sup>8</sup> “There will be no seeking to lessen the legitimate prestige and the worthy patrimony of piety and usage proper to the Anglican Church when the Roman Catholic Church ... is able to embrace her beloved Sister in the one authentic communion of the family of Christ: a communion of origin and of faith, a communion of priesthood and of rule, a communion of the Saints in the freedom and love of the Spirit of Jesus” (*Insegnamenti di Paolo VI*, vol. VIII (1970), Tip.Pol.Vat. 1971, 1067).

*Book of Common Prayer*, che, promulgato definitivamente da Carlo II nel 1662, sulla base della prima edizione di Edoardo VI del 1549, ma con forti influssi protestanti, contiene la liturgia della Chiesa d'Inghilterra riguardo alla preghiera del mattino e della sera, della Santa Comunione o Santa cena e dei sacramenti. Come abbiamo visto, nel 2003, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti pubblicò il *Book of Divine Worship*, contenente elementi delle edizioni del 1928 e del 1979 del *Book of Common Prayer* della Chiesa Episcopaliana e il Messale Romano del 1973, per l'uso nelle sette parrocchie personali della *Pastoral provision*<sup>9</sup>; b) nella riflessione teologica l'approccio è prevalentemente patristico; c) per quello che riguarda la devozione, le preghiere private sono raccolte in storiche antologie; d) la vita religiosa mantiene una spiccata affinità con la spiritualità benedettina; e) l'organizzazione ecclesiastica pone l'accento sulla dimensione sinodale della conduzione della comunità cristiana, sottolineando in modo particolare la parrocchia, con forte coinvolgimento dei laici; f) nell'azione pastorale l'enfasi è messa sui preti e vescovi come pastori e maestri e il loro matrimonio è visto come modo di un maggiore inserimento pastorale nella comunità. La Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* e le Norme Complementari in una certa misura tengono conto di questi elementi.

### III.- NATURA DEGLI ORDINARIATI PERSONALI

Il mezzo giuridico che il Santo Padre ha preordinato per ricevere nella piena comunione cattolica dei fedeli anglicani, in modo che possano mantenere vivo e alimentare il loro patrimonio spirituale, liturgico e pastorale, è quello dell'erezione di Ordinariati personali (Cost. ap. *Proemio*; I § 1).

La competenza dell'erezione è data alla Congregazione per la Dottrina della Fede (Cost. Ap. I, § 1; *NC* art.1), per il fatto che quest'ultima lungo

<sup>9</sup> Non è molto facile identificare un "Patrimonio liturgico anglicano", in quanto alcuni gruppi dell'Anglicanesimo usano attualmente dei libri liturgici non anglicani, oppure libri anglicani, ma con variazioni non ufficiali, altri anche da diversi anni il *Messale Romano*. La maggior parte delle Chiese del *Continuing Anglican Movement* negli Stati Uniti d'America non ha accettato l'edizione del 1979 del *Book of Common Prayer* della Chiesa Episcopaliana e quindi usa quella del 1928 o altre versioni ufficiali precedenti. Gli Anglo-Cattolici nella celebrazione dell'Eucaristia possono usare il *Anglican Missal* o l'*English Missal* e normalmente nella liturgia adottano la *King James Version* della Sacra Scrittura (cf. G.READ, *Document No.V, Commentary*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland newsletter* 160, 2009, 34).

tutto l'iter che ha portato alla Costituzione Apostolica ha dovuto affrontare questioni di carattere dottrinale e questioni dello stesso carattere si presenteranno anche al momento dell'erezione dei singoli Ordinariati e per la piena incorporazione di gruppi di fedeli anglicani nella Chiesa Cattolica. Tuttavia, per singoli atti, ogni Ordinariato è soggetto non solo alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ma anche agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro competenze (Cost. Ap. II). Solo per quello che riguarda la visita *ad limina Apostolorum*, a cui l'Ordinario è tenuto ogni cinque anni, oltre la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Costituzione Apostolica menziona espressamente la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (Cost. Ap. XI).

La Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* afferma: "Ciascun Ordinariato *ipso iure* gode di personalità giuridica pubblica; è giuridicamente assimilato a una Diocesi" (I, § 3) e nella nota n. 12 rimanda alla Cost. ap. *Spirituali militum curae*, data da Giovanni Paolo II il 21 aprile 1986 per regolare l'erezione e la vita degli Ordinariati militari, là dove si dice che questi "vengono giuridicamente assimilati alle Diocesi" e "sono peculiari circoscrizioni ecclesiastiche"<sup>10</sup>.

La Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, allora, prende esplicitamente come riferimento gli Ordinariati militari e non altre figure giuridiche anche presenti nel Codice di Diritto Canonico. Anche la *Nota informativa della Congregazione per la Dottrina della fede* fa riferimento solo agli Ordinariati militari e a nessun'altra figura istituzionale<sup>11</sup>.

È evidente che essendo diversa la finalità degli Ordinariati militari e quella degli Ordinariati personali per i fedeli provenienti dall'Anglicanesimo, pur essendovi delle analogie tra i due tipi di Ordinariati, tuttavia vi sono anche differenze significative. Ci muoviamo nell'ambito di figure che sono dalla Chiesa create per far fronte a varie situazioni particolari che eccedono dall'ordinarietà della vita e delle necessità dei fedeli. La sollecitudine pastorale della Chiesa e l'elasticità del suo ordinamento canonico permettono di configurare circoscrizioni che siano le più adatte a venire incontro a tali necessità per il bene spirituale dei fedeli, purché esse non contraddicano i principi che fondano l'ecclesiologia cattolica.

<sup>10</sup> Cf. AAS 78 (1986) 481-486; EV 10/345-370.

<sup>11</sup> Cf. *L'Osservatore Romano*, 21 ott. 2009, 8.



L'analogia viene stabilita dal fatto che sia gli Ordinariati Militari che gli Ordinariati personali per gli Anglicani sono circoscrizioni ecclesiastiche personali assimilate giuridicamente alle Diocesi.

Degli Ordinariati militari o castrensi non si parla nel Codice di Diritto Canonico del 1983, ma ad essi si riferisce indirettamente nel c. 569, dove si dice che i cappellani militari sono retti da leggi speciali. Un'allusione agli Ordinariati militari si ha in PO 10b, come ricorda la Cost. ap. *Spirituali militum curae* (Introd.) e in CD 43a dove viene stabilito che in ogni nazione sia eretto un Vicariato castrense per la cura spirituale dei militari. Del Vicariato castrense espressamente si trattava nei cc. 219 dello Schema del 1977 e 337, § 2 dello Schema del 1980, nei quali si prevedeva la figura della Prelatura personale con popolo proprio, pienamente assimilata ad una Chiesa particolare, e quella del Vicariato castrense, che veniva chiamato Prelatura castrense e portato come esempio di Prelatura personale<sup>12</sup>. Esclusa la Prelatura personale dalla categoria delle Chiese particolari, in quanto i canoni che la riguardano (cc. 294-297) non si trovano nella parte II del libro II, ma nella parte I, e soppresso il paragrafo secondo del c. 337 dello Schema del 1980, che trattava di essa, nello Schema del 1982, redatto dopo la Plenaria del 1981, in nessun canone si faceva menzione, neanche indirettamente, del Vicariato castrense. Tuttavia nel c. 372, § 2 del Codice di Diritto Canonico del 1983 si trovano aggiunte le parole "*aliave simili ratione*"<sup>13</sup>, che nel c. 372, § 2 dello Schema del 1982 non c'erano.

Nel c.372, § 1 si dice che "*pro regula*" la porzione di popolo di Dio, che costituisce una Diocesi o un'altra Chiesa particolare, dev'essere circoscritta entro un determinato territorio, per cui i fedeli fanno parte di una Diocesi o di qualsiasi Chiesa particolare in base al domicilio o quasi-domicilio, che è un criterio oggettivo, non strettamente ecclesiale, ma piuttosto d'indole sociologica (c.107, § 1). Questa oggettività del criterio di appartenenza viene messo significativamente in luce proprio dal territorio. Nello stesso c. 372, § 2 non si esclude, tuttavia, la possibilità, dove l'utilità pastorale lo richieda, di erigere Chiese particolari personali, ma il criterio di appartenenza deve essere sempre ugualmente oggettivo, o ecclesiale, come,

12 Cf. . *Communicationes* 12 (1980) 278; 280-281.

13 "Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis Episcoporum Conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae".

per es., l'appartenenza ad un rito o provenire dall'Anglicanesimo, o extraecclesiale, come per es. l'appartenenza alle forze armate o ad una nazionalità.

E' da tener presente che finora non è stata costituita alcuna Diocesi personale in base al c.372, § 2, ma sono assimilabili a Diocesi personali gli Ordinariati militari o castrensi, gli Ordinariati apostolici per i fedeli di rito orientale in un territorio di rito latino, l'Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria Venney" eretta dalla Congregazione per i Vescovi nella Diocesi di Campos in Brasile il 18 gennaio 2002 con il Decreto *Animarun bonum* per i fedeli dell'Unione San Giovanni Maria Vianney riammessi nella piena comunione con la Chiesa Cattolica e, ora, anche gli Ordinariati personali per gli Anglicani. Tutte queste circoscrizioni personali possono, almeno indirettamente, rientrare sotto la previsione generale del c. 372, § 2.

Leggendo la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, si ritrovano diversi elementi che si ispirano alla Cost. ap. *Spirituali militum curae* e a Decr. *Animarun bonum*, ma, come vedremo, anche molti elementi che differenziano l'Ordinariato personale per gli Anglicani dall'Ordinariato militare e dall'Amministrazione apostolica di Campos. Invece, dobbiamo dire che la figura dell'Ordinariato personale per gli Anglicani si avvicina molto per la sua finalità a quella dell'Ordinariato apostolico per i fedeli di rito orientale in un territorio di rito latino. Infatti, tali fedeli sono affidati ad un Ordinariato apostolico con piena giurisdizione personale su di essi<sup>14</sup>. È proprio questa piena giurisdizione sui fedeli che assimila le due figure, in quanto, come vedremo, anche l'Ordinario personale a capo di un Ordinariato per gli Anglicani ha piena giurisdizione sui fedeli appartenenti all'Ordinariato, non essendo, questa, cumulativa con quella dei Vescovi diocesani del luogo, come invece è quella sia dell'Ordinario militare<sup>15</sup> che dell'Amministratore apostolico di Campos<sup>16</sup>. Tuttavia, è plausibilmente ipotizzabile che non si

14 Il primo Ordinariato apostolico è sorto con la Lett. ap. *Officium supremi Apostolatus*, data da Pio X il 15 luglio 1912, per la cura spirituale dei fedeli di rito Ruteno in Canada, nominando un vescovo di rito ruteno con piena giurisdizione su di essi, dipendendo solo dal Delegato Apostolico (cf. *AAS* 4, 1912, 556). Tuttora, gli Ordinariati apostolici per i fedeli di rito orientale sono 6 (in Argentina, Austria, Brasile, Europa Orientale, Francia, Grecia, Polonia).

15 Cf. Cost. ap. *Spirituali militum curae*, IV;

16 Cf. Decr. *Animarun bonum*, V.

sia scelta una figura giuridica sul modello dell'Ordinariato apostolico per i fedeli di rito orientale in un territorio di rito latino, in quanto la tradizione liturgica, spirituale e pastorale anglicana viene a configurarsi piuttosto come una particolarità all'interno della Chiesa Latina stessa. Questo stesso fatto è stato, probabilmente, anche una prima ragione per cui non si è prevista la figura di una Chiesa *sui iuris*, insieme a una possibile ragione ecumenica, per evitare ogni analogia con le Chiese uniate orientali.

Un Ordinariato personale per gli Anglicani è, allora, una circoscrizione ecclesiastica personale assimilata alla Diocesi, in quanto elemento costitutivo di esso è la "*portio populi Dei*", formata "da fedeli laici, chierici e membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica, originariamente appartenenti alla Comunione Anglicana e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica, oppure che ricevono i Sacramenti dell'iniziazione nella giurisdizione dell'Ordinariato stesso" (Cost. Ap. I, § 4). Le Norme Complementari (= NC) stabiliscono che possono essere ammessi nell'Ordinariato coloro che sono stati battezzati come cattolici fuori dell'Ordinariato solo se sono congiunti di una famiglia appartenente all'Ordinariato stesso (art. 5, § 1); questo per evitare che si diventi membri dell'Ordinariato per motivi soggettivi, come, per es., l'attrazione della liturgia oppure per contrarre matrimonio prima dell'ordinazione, e non oggettivi, come dev'essere per le circoscrizioni ecclesiastiche assimilate alle Diocesi<sup>17</sup>.

I fedeli laici e gli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, provenienti dall'Anglicanesimo, debbono manifestare per iscritto la volontà di entrare a far parte dell'Ordinariato (Cost. Ap. IX). Le Norme Complementari prevedono che tali laici e Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica siano iscritti in un apposito registro dell'Ordinariato (art. 5 § 1). Infatti, mentre si fa parte di una Chiesa particolare territoriale per il fatto del domicilio o quasi domicilio, si fa parte dell'Ordinariato personale sulla base del fatto oggettivo della precedente appartenenza all'Anglicanesimo oppure perché si è venuti alla fede cattolica tramite l'Ordinariato. Possiamo dire che l'iscrizione nel registro sostituisce il fatto del domicilio o quasi domicilio, che in relazione all'appartenenza ad una struttura di carattere personale è irrilevante.

I chierici, invece, sono ascritti all'Ordinariato personale tramite l'incardinazione, regolata secondo il Codice di Diritto Canonico (Cost. Ap. VI

17 Cf. G.READ, *Document No.V*, 32.

§ 3) e ricevono le necessarie facoltà dall'Ordinario (NC 6, § 2). Le Norme Complementari prevedono che possono essere accettati come seminaristi nell'Ordinariato soltanto fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell'ordinariato o coloro che provengono dall'Anglicanesimo (Artt. 10, § 4; 4, § 2). Questo non impedisce, però, che un chierico già Anglicano, facente parte di una parrocchia personale costituita secondo la *Pastoral provision* e ordinato nella Chiesa Cattolica, possa ottenere l'incardinazione in un Ordinariato personale, a norma del c. 267<sup>18</sup>; così non è impossibile che, a norma dello stesso canone, un chierico dell'Ordinariato ottenga l'incardinazione in una Diocesi territoriale o il trasferimento in essa a norma del c. 271. La Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* stabilisce che possono ricevere gli ordini sacri nella Chiesa Cattolica coloro che provengono dall'Anglicanesimo, che rispondendo ai requisiti stabiliti dal diritto canonico, non sono impediti da irregolarità o altri impedimenti (VI, § 1). Di per sé gli Anglicani che chiedono di essere ammessi agli ordini sacri nella Chiesa Cattolica, non essendo tenuti alle leggi ecclesiastiche (c. 11), non sono stati colpiti da irregolarità e impedimenti, tuttavia, la Costituzione apostolica ritiene che le situazioni oggettive in cui i candidati si trovano al momento della loro richiesta diventano rilevanti per ammissione all'ordinazione<sup>19</sup>. Sono invece esclusi dall'esercizio del ministero sacro nell'Ordinariato coloro che, ordinati nella Chiesa Cattolica, in seguito hanno aderito alla Comunione Anglicana, in quanto sono incorsi nella scomunica *latae sententiae* (c. 1364) e, anche se è stata loro rimessa la pena, sono irregolari a norma del c. 1044, § 1,2°; i chierici anglicani che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari, come divorziati e risposati, non possono essere ammessi agli ordini sacri (NC 6, § 2). Un battezzato nella Chiesa Cattolica, che da adulto è diventato anglicano, è incorso nella scomunica *latae sententiae* (c. 1364); se viene riammesso nella piena comunione con la Chiesa Cattolica e chiede l'ordinazione, anche se gli è stata rimessa la pena, è irregolare in base al c. 1041,2°. Coloro che sono incorsi in tali irregolarità possono ottenere la dispensa dalla Santa Sede (c. 1047, § 2,1°)<sup>20</sup>.

Viene disposto che coloro che nell'Anglicanesimo erano nel grado dell'episcopato, se sono coniugati, nella Chiesa Cattolica vengono ordinati nel grado del presbiterato; possono essere chiamati ad assistere l'Ordinario

18 Cf. *Ibid.*

19 Cf. *Ibid.* 33.

20 Cf. *Ibid.*

nell'amministrazione dell'Ordinariato; possono essere invitati a partecipare agli incontri della Conferenza Episcopale del rispettivo territorio, nello stesso modo di un Vescovo emerito e possono ricevere dalla Santa Sede il permesso di usare le insegne episcopali (NC art. 11).

La cura pastorale ordinaria della porzione del popolo di Dio che costituisce l'Ordinariato è affidata all'Ordinario (Cost. Ap. IV), che, aiutato dal suo presbiterio (Cost. Ap. X, § 1), esercita su di loro una potestà di giurisdizione personale, per cui non è circoscritta da un territorio all'interno di una Conferenza Episcopale come una Chiesa particolare territoriale, ma è esercitata "su tutti coloro che appartengono all'Ordinariato" dovunque si trovino (Cost. Ap. V). Della stessa natura è la giurisdizione dei parroci delle parrocchie dell'Ordinariato (Cost. Ap. VIII). Per quello che riguarda l'assistenza ai matrimoni, hanno la facoltà ordinaria di assistere ai matrimoni dei fedeli dell'Ordinariato l'Ordinario e i parroci dell'Ordinariato stesso o qualsiasi sacerdote o diacono da loro delegati. Quindi se tali fedeli desiderano celebrare il matrimonio nella parrocchia del territorio in cui hanno il domicilio, l'Ordinario o il parroco dell'Ordinariato, per la validità della celebrazione, debbono delegare la facoltà di assistere a tale matrimonio. Inoltre si deve tener conto del c. 1110: "L'ordinario e il parroco personali, in forza dell'ufficio assistono validamente soltanto al matrimonio di coloro di cui almeno un contraente sia suddito nell'ambito della sua giurisdizione".

La potestà dell'Ordinario è ordinaria, cioè per lo stesso diritto annessa all'ufficio di Ordinario ma vicaria (c. 131, § 1), cioè esercitata in nome del Romano Pontefice. Non va confusa con la potestà delegata, che è concessa alla persona non mediante un ufficio (c. 131, § 1). Essa non è cumulativa con quella degli Ordinari del luogo in cui i fedeli che fanno parte dell'Ordinariato hanno il domicilio o il quasi domicilio, in quanto si prevede solo che essa "è esercitata in modo congiunto" con quella del Vescovo diocesano locale nei casi previsti dalle Norme Complementari" (Cost. Ap. V). Se la potestà dell'Ordinario fosse stata cumulativa con quella del Vescovo diocesano in cui i fedeli dell'Ordinariato hanno il domicilio o quasi domicilio, la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* avrebbe usato la stessa terminologia usata nella Cost. ap. *Spirituali militum curae* e nel Decr. *Animarum bonum*, documenti ai quali la prima in altri punti si ispira. La potestà si dice "cumulativa", in quanto è esercitata in modo generale "insieme" da più autorità sugli stessi soggetti. Quindi affermando che la potestà dell'Ordinario deve essere "esercitata in modo congiunto" con quella del Vescovo dio-

cesano si vuole dire che dev'essere esercitata in modo coordinato per provvedere che sia assicurata la cooperazione tra i fedeli di ogni categoria appartenenti all'Ordinariato e quelli appartenenti alla Diocesi solo nei casi strettamente previsti (Cost. Ap. VI, § 4; VIII, § 2; NC art. 5, § 2; 9)<sup>21</sup>. Inoltre, è indicativo che le Norme Complementari espressamente applica all'Ordinariato personale i cc. 383-388, 392-394 e 396-398, riguardanti il vescovo diocesano (art. 4, § 1).

L'Ordinario, che può essere un Vescovo o un presbitero nominato dal Romano Pontefice *ad nutum Sanctae Sedis*, esercita la sua potestà, proprio perché ordinaria vicaria, in nome del Romano Pontefice. La nomina è fatta in base ad una terna presentata dal Consiglio di governo, che corrisponde al Consiglio presbiterale della Diocesi (NC art. 4, § 1). Il fatto che l'Ordinario possa essere anche un presbitero dà una maggiore possibilità di scelta, in quanto i Vescovi già anglicani coniugati non possono essere ordinati Vescovi nella Chiesa Cattolica, ma possono essere ordinati presbiteri; un già vescovo anglicano coniugato, se viene ordinato presbitero ed è nominato Ordinario, esercita il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale (NC art. 11, § 1). È stabilito che, sia se è vescovo sia se è presbitero, è membro della rispettiva Conferenza Episcopale, quindi ha voto deliberativo, lì dove è richiesto, come tutti gli altri membri (NC 2, § 2).

È evidente che di per sé tutti i vescovi già anglicani, se sono celibi e hanno tutti i requisiti stabiliti dalla Chiesa Cattolica per la consacrazione episcopale, la possono ricevere. In questo caso sarà normale che tra di loro venga scelto l'Ordinario, in modo da evitare che Ordinario sia un presbitero, sotto la cui giurisdizione si troverebbero dei vescovi; comunque questi, a preferenza di presbiteri, dovrebbero essere assunti per assistere l'Ordinario nell'amministrazione dell'Ordinariato.

Il fatto che l'Ordinariato personale per gli Anglicani sia una la porzione di popolo di Dio su cui l'Ordinario esercita una potestà ordinaria piena lo differenzia dall'Ordinariato militare e dell'Amministrazione apostolica di Campos, in quanto in essi la potestà ordinaria propria dell'Ordinario militare e ordinaria vicaria dell'Amministratore apostolico è cumulativa

<sup>21</sup> C'è chi interpreta la cosa nel senso che si tratta di "una potestà di giurisdizione concorrente con quella dell'Ordinario *loci*" (cf. V.PARLATO, *Note sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale* (rivista telematica: [www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), Gennaio 2010, 9; 10). La nozione di "giurisdizione

con quella del Vescovo diocesano, pur avendo in comune il fatto che anch'esse sono circoscrizioni ecclesiastiche personali. Le stesse caratteristiche, invece, avvicinano di più l'Ordinariato personale per gli Anglicani all'Ordinariato apostolico per i fedeli di rito orientale in un territorio di rito latino.

Che l'erezione dei vari Ordinariati personali possa essere solo all'interno dei confini di una determinata Conferenza Episcopale (Cost. Ap. I, § 1) ci fa dire che si vuole mantenere una relazione dei fedeli e dell'esercizio della giurisdizione dell'Ordinario con l'ambiente territoriale e culturale di origine. Inoltre, nel territorio di una stessa Conferenza Episcopale, a seconda delle necessità, possono essere eretti anche più Ordinariati personali (Cost. Ap. I § 2). Data la varietà dei gruppi appartenenti all'Anglicanesimo, dai quali possono provenire i fedeli che chiedono di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, si può ipotizzare, se i diversi gruppi sono abbastanza numerosi, di costituire, all'interno di una stessa Conferenza episcopale, Ordinariati per diversi gruppi di diversa origine<sup>22</sup>.

Da quanto descritto sopra, è chiaro, allora, che quello della Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* è un provvedimento che va ben al di là della *Pastoral Provision* del 1980, di cui abbiamo parlato più sopra. Infatti, mentre la *Pastoral Provision* prevedeva che i fedeli provenienti dall'Anglicanesimo appartenessero alla Diocesi in cui avessero il domicilio, pur essendo oggetto di una particolare cura pastorale da parte del Vescovo diocesano, la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* prevede che fanno parte dell'Ordinariato personale, e non della Diocesi in cui stabiliscono il loro domicilio, fedeli di ogni stato di vita (laici, chierici, membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica), provenienti, come singoli o in gruppi, dall'Anglicanesimo o che ricevono i sacramenti dell'iniziazione nell'Ordinariato stesso (Cost. Ap. I § 4).

concorrente" rimane oscura. Infatti, sembrerebbe indicare il fatto che i fedeli dell'Ordinariato personale siano sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano secondo il loro domicilio o quasi domicilio e che in concorrenza con tale giurisdizione, eserciti su di loro la sua giurisdizione anche l'Ordinario. In fin dei conti questo equivarrebbe a una giurisdizione cumulativa. Se l'autore intende questo contraddiree quanto poco sopra afferma: "Quanti optano per l'adesione ad un Ordinariato sono soggette unicamente a quella struttura gerarchica". Perciò rimane oscuro che cosa vuole dire.

<sup>22</sup> Cf. G.READ, *Document No.V*, 31.

#### IV.- FINALITÀ DELL'ORDINARIATO PERSONALE

Dalla lettura della Costituzione Apostolica e delle Norme Complementari emanate dalla Sede Apostolica si percepisce chiaramente l'intento, con la previsione di erezione di Ordinariati personali, di comporre due esigenze: da una parte quella di "mantenere vive all'interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere" (Cost. Ap. III)<sup>23</sup>; dall'altra quella di una piena integrazione di gruppi di fedeli o di singoli, già appartenenti all'Anglicanesimo, nella vita della Chiesa Cattolica.

L'arricchimento è reciproco: i fedeli provenienti dall'Anglicanesimo, entrando nella piena comunione cattolica, ricevono la ricchezza della tradizione spirituale, liturgica e pastorale della Chiesa Latina Romana, per integrarla con la loro tradizione, di cui a sua volta viene ad arricchirsi la stessa Chiesa Latina Romana. D'altra parte proprio tale tradizione anglicana, che viene ricevuta nella sua autenticità nella Chiesa Latina Romana, nell'Anglicanesimo ha costituito uno di quei doni della Chiesa di Cristo che hanno spinto tali fedeli verso l'unità cattolica.

L'Ordinario proprio perché sui fedeli che fanno parte dell'Ordinariato personale esercita una potestà ordinaria vicaria in nome del Romano Pontefice (Cost. Ap. V.b), è autonomo rispetto alla giurisdizione dei Vescovi diocesani in cui i fedeli dell'Ordinariato hanno il domicilio e quindi può meglio garantire che sia evitata un'assimilazione di tali fedeli nelle Diocesi in un modo tale da perdere la ricchezza della loro tradizione anglicana, apportando un impoverimento a tutta la Chiesa. D'altra parte l'Ordinario, nell'esercizio della sua potestà vicaria, deve nello stesso tempo garantire l'integrazione piena dell'Ordinariato nella vita della Chiesa Cattolica, evitando che esso si trasformi in una "chiesuola" al suo interno.

La tutela e l'alimento della tradizione anglicana sono assicurati:

- dalla concessione all'Ordinariato della facoltà di celebrare l'Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, senza però escludere che le

<sup>23</sup> Su questo insiste più di una volta la *Nota informativa della Congregazione per la Dottrina della fede* (cf. *L'Osservatore Romano* 21 ott. 2009, 8).



celebrazioni liturgiche avvengano anche secondo il Rito Romano (Cost. Ap. III);

- dal fatto che l'Ordinario, per la formazione dei seminaristi dell'Ordinariato che vivono in un seminario diocesano, può stabilire programmi specifici oppure erigere una casa di formazione per loro (Cost. Ap. VI § 5; *NC* art. 10 §§ 1 e 2)<sup>24</sup>; i seminaristi debbono provenire da una parrocchia personale dell'Ordinariato o comunque dall'Anglicanesimo (*NC* art. 10 § 4);
- dalla concessione che coloro che erano ministri coniugati nell'Anglicanesimo, anche vescovi, possono essere ordinati nel grado del presbiterato, a norma dell'Enciclica di Paolo VI *Sacerdotalis coelibatus*, n. 42 e della Dichiarazione *In June*, cioè rimanendo nello stato matrimoniale (Cost. Ap. VI § 1);
- dalla possibilità, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell'Ordinariato (*NC* art. 6 § 1), di chiedere al Romano Pontefice di ammettere caso per caso all'Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, in deroga al c. 277, § 1, sebbene la regola sia che vengano ammessi all'ordine del presbiterato solo uomini celibi (Cost. Ap. VI § 2);
- dall'erezione di parrocchie personali da parte dell'Ordinario, dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo e ottenuto il consenso della Santa Sede (Cost. Ap. VIII § 1);
- dalla possibilità del trasferimento in un Ordinariato personale di una parrocchia personale eretta in base alla *Pastoral provision*, se c'è l'accordo tra il vescovo diocesano sotto la cui giurisdizione è la parrocchia e l'Ordinario personale<sup>25</sup>;
- dalla possibilità di ricevere Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica provenienti dall'Anglicanesimo e di erigerne di nuovi (Cost. Ap. VII);
- dal fatto che, per il rispetto della tradizione sinodale dell'Anglicanesimo: a) l'Ordinario è nominato dal Romano Pontefice, sulla

24 Alcuni elementi specifici della tradizione anglicana nella formazione del clero sono: la particolare insistenza sugli studi biblici e l'approccio teologico patristico e storico; la formazione liturgica non solo nella celebrazione dei sacramenti, ma anche al culto paraliturgico; la predicazione; la collaborazione con i laici.

25 Cf. G.READ, *Document No.V*, 31.

base di una terna di nomi presentata dal Consiglio di Governo (*NC* art. 4 § 1); b) la costituzione del Consiglio Pastorale dell'Ordinariato e delle parrocchie è prevista come obbligatoria (*Cost. Ap.* X § 4; *NC* art. 13; 14, § 1); c) il Consiglio di Governo, composto di almeno sei sacerdoti, oltre le funzioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori, esercita anche quelle specificate nelle Norme Complementari, dovendo in alcuni casi dare il suo consenso o esprimere il suo voto deliberativo (*Cost. Ap.* X § 2; *NC* art. 12).

L'integrazione nella vita della Chiesa Cattolica è assicurata da quelle norme che disciplinano la professione di fede e le relazioni con le Conferenze Episcopali e con i singoli Vescovi diocesani, secondo le quali:

- il *Catechismo della Chiesa Cattolica* è considerato l'espressione autentica della fede dei membri dell'Ordinariato (*Cost. Ap.* I § 5), che però dev'essere manifestata attraverso la Professione di fede (*NC* art. 5, § 1);
- la Santa Sede, prima di erigere un Ordinariato personale deve consultare la Conferenza Episcopale all'interno dei cui confini territoriali viene stabilito (*Cost. Ap.* I § 1);
- l'Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale, di cui è tenuto a seguire le direttive, a meno che non siano incompatibili con la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* (*NC* art. 2);
- l'ordinazione di ministri provenienti dall'Anglicanesimo è prevista come assoluta, nel rispetto dell'Epistola *Apostolicae curae* data da Leone XIII il 13 settembre 1896<sup>26</sup>; in nessun modo viene

26 Cf. ASS 29 (1896-1897) 193-203. Leone XIII dichiarò nulle le ordinazioni appoggiandosi su i seguenti dati: la mancanza di intenzione e di forma sacramentali, il giudizio e la prassi di riordinare dei suoi predecessori. Infatti, i redattori dell'*Ordinal* del 1552 di Edoardo VI, tuttora in uso nella Comunione Anglicana, sotto l'influsso protestante, eliminarono appositamente tutte le cerimonie espressive del sacramento dell'ordine come inteso nella Chiesa Cattolica, e, in modo particolare, tutto ciò che si riferisce alla potestà di celebrare il sacrificio eucaristico e la potestà di rimettere i peccati, come funzioni proprie del sacerdozio ministeriale.

previsto che siano ammessi all'ordine dell'episcopato uomini coniugati (*NC* art 11 § 1), questo per rispetto a tutta la tradizione cattolica latina e delle Chiese orientali cattoliche, nonché della tradizione ortodossa;

- i presbiteri incardinati in un Ordinariato costituiscono il suo presbiterio, ma debbono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della Diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero e favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno essere oggetto di convenzioni stipulate tra l'Ordinario e il Vescovo o i Vescovi diocesani interessati (*Cost. Ap. VI § 4; NC* art. 3); è prevista la possibilità di mutuo aiuto pastorale tra i chierici incardinati nell'Ordinario e quelli incardinati nella Diocesi in cui si trovano fedeli dell'Ordinario (*NC* art. 9 §§ 1 e 2);
- i presbiteri dell'Ordinario possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell'Ordinario (*NC* art. 8 § 1);
- i presbiteri e i diaconi dell'Ordinario possono essere membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (*NC* art. 8 § 2);
- la potestà dell'Ordinario è esercitata in modo congiunto con il Vescovo diocesano nei casi previsti dalle Norme Complementari (*Cost. Ap. V; NC* art. 5 § 2);
- i candidati agli Ordini sacri debbono essere formati insieme agli altri seminaristi, specialmente per quello che riguarda gli ambiti dottrinale e pastorale, anche se può essere per loro previsto un programma particolare oppure può essere eretta una casa di formazione (*Cost. Ap. VI § 5; NC* art. 10);
- per erigere una parrocchia personale o una quasi-parrocchia l'Ordinario deve aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo (*Cost. Ap. VIII § 1; NC* art. 14, § 3);
- le Norme Complementari stabiliscono quando i diritti e i doveri propri del parroco dell'Ordinario saranno esercitati in mutuo aiuto pastorale col parroco del territorio in cui è eretta la parrocchia personale (*Cost. Ap. VIII § 2; NC* 14, § 2);
- il tribunale competente per le cause giudiziali riguardanti i fedeli appartenenti all'Ordinario è quello della Diocesi in cui una

delle parti ha il domicilio, a meno che l'Ordinariato non abbia costituito un suo tribunale; nell'uno e nell'altro casi deve tener conto dei diversi titoli di competenza stabiliti dal Codice di Diritto Canonico (Cost. Ap. XII)<sup>27</sup>.

## CONCLUSIONI

Come si può vedere, ci troviamo di fronte a una struttura canonica flessibile, in quanto si può prevedere che i Decreti di erezione dei singoli Ordinariati terranno conto della situazione particolare dei vari luoghi adattando ad essa quanto contenuto nella presente Costituzione Apostolica e nelle Norme Complementari.

Ci si può chiedere se la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus* può creare delle difficoltà nei rapporti ecumenici tra la Chiesa Cattolica e la Comunione Anglicana.

Dobbiamo dire che, dal punto di vista della Chiesa Cattolica, difficoltà ecumeniche non possono sorgere dal provvedimento preso con la Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*. Difficoltà ecumeniche sono sorte precedentemente con l'ordinazione di donne al presbiterato e all'episcopato, l'ordinazione di persone che vivono in un'unione omosessuale e la benedizione delle coppie omosessuali. Queste stesse ragioni sono state causa di divisioni all'interno della Comunione Anglicana e l'occasione ultima, che ha spinto gruppi di Anglicani a chiedere la piena comunione con la Chiesa Cattolica. Il Cardinal Kasper, nello stesso discorso tenuto alla Conferenza di Lambeth del 2008, riguardo all'ordinazione delle donne affermava: "Ora, sembra che la piena comunione visibile quale fine del nostro dialogo abbia fatto un passo indietro, che il nostro dialogo ha obiettivi meno definiti e quindi che il suo carattere ne risulterà alterato. Sebbene questo dialogo possa ancora condurre a buoni risultati, non sarà sostenuto dal dinamismo che deriva dalla possibilità realistica dell'unità che Cristo esige da noi o dalla partecipazione comune alla mensa del Signore, alla quale aneliamo con tanto ardore"<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Si tratta di una proroga di competenza a favore del tribunale della Diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, per venire incontro alla difficoltà che facilmente l'Ordinariato potrebbe avere di costituire un tribunale proprio. In nota 21 si fa riferimento anche ai cc. 1410-1414 e 1673, che stabiliscono i diversi titoli di competenza.

<sup>28</sup> W.KASPER, *Anglicanesimo oggi: speranze di un cattolico*, in *RegnoDoc*. 53, 2008, 517.

Infine, premesso che il battesimo ricevuto nella Comunità Anglicane è valido, così come il matrimonio, a meno che non sia affetto da qualche causa di nullità<sup>29</sup>, per quello che riguarda il periodo di transizione tra le richieste di piena comunione e l'attuazione della Costituzione apostolica si pone una serie di questioni, che dovranno essere prese in considerazione dalle varie Conferenze Episcopali, in stretta congiunzione con la Santa Sede. Per questo nelle Conferenze Episcopali interessare dovrebbe essere formata una commissione che esamini le varie problematiche che sorgeranno e proponga soluzioni.

Infatti, un Ordinariato potrà essere eretto solo dopo che i fedeli, laici o chierici, hanno avuto una preparazione adeguata per entrare nella piena comunione con la Chiesa Cattolica.

Per i laici e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica dovrà essere predisposto un programma di formazione catechetica, per un tempo e con contenuti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, in quanto per essere ammessi nell'Ordinariato dovranno aderire al contenuto dottrinale del *Catechismo della Chiesa Cattolica* (Cost. Ap. I, § 5) e quindi fare la professione di fede.

Per i chierici, poi, dovrà essere stabilito un programma specifico di formazione teologica e di preparazione spirituale e pastorale all'ordinazione nella Chiesa Cattolica, secondo quanto stabilirà la Conferenza Episcopale

Una questione che si potrebbe porre è come e da chi i fedeli riceveranno i sacramenti nel tempo in cui i loro pastori saranno sottoposti a tale programma di formazione precedente l'ordinazione nella Chiesa Cattolica, che potrebbe richiedere un periodo di loro assenza dalle comunità. A mio parere, in questo caso, oltre il battesimo, se, effettivamente tali fedeli professano la fede cattolica nei sacramenti che chiedono, in particolare l'Eucaristia, la penitenza e l'unzione degli infermi, questi potrebbero essere loro impartiti da sacerdoti cattolici (cf. c. 844, § 4).

Inoltre, è da supporre una legittima aspettativa da parte dei fedeli di una parrocchia di continuare ad avere i pastori che prima avevano e che

<sup>29</sup> È da tener presente che gli anglicani non sono tenuti alla forma canonica (c. 1117). Inoltre, dopo il loro ingresso nella Chiesa Cattolica, per le cause di nullità sono competenti i tribunali cattolici, tenendo presente quanto stabilito nella Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, XII.

quindi vengano nominati parroci o vicari parrocchiali (*NC* 14, § 1) coloro che già prima erano i pastori di quella comunità.

Nella Comunione Anglicana è molto significativa la collaborazione dei laici nella vita della parrocchia, impegnati in diversi servizi e ministeri, anche remunerati. Si dovrà discernere circa i ministeri che i laici possono continuare a svolgere e come provvedere ad una loro remunerazione.

Una questione che si pone è quella degli edifici di culto. Infatti, anche se un'intera parrocchia entra nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, non ha diritto a continuare ad usare la chiesa parrocchiale e gli edifici parrocchiali di prima. Una speranza è che le autorità anglicane e quelle cattoliche trovino insieme, nello spirito del Vangelo, una soluzione.

Si pone la questione economica riguardo alla remunerazione dei chierici. Le Norme Complementari prevedono che, in armonia con quanto stabilisce il Codice di Diritto Canonico (cc. 281, §§ 1 e 2; 384) l'Ordinario deve assicurare loro un'adeguata remunerazione e provvedere alla previdenza sociale per sovvenire alle loro necessità in caso di malattia, invalidità o vecchiaia (*NC* art. 7, §§ 1). Dato che l'Ordinariato, specialmente all'inizio avrà pochi mezzi a disposizione, l'Ordinario potrà convenire con la Conferenza Episcopale eventuali risorse o fondi per il sostentamento del suo clero (*NC* art. 7, § 2). Si prevede anche che, in caso di necessità, col permesso dell'Ordinario, i presbiteri potranno esercitare una professione secolare, compatibile con l'esercizio del ministero sacerdotale (*NC* art. 7, § 3; cf. c. 286). Tale previsione è particolarmente opportuna per i presbiteri coniugati; i diaconi permanenti, per il c. 288 possono esercitare tale professione. Comunque, nella previsione della remunerazione si deve tener presente se il sacerdote è coniugato oppure no, e, qualora lo sia, quanti sono i figli a carico e se la moglie ha un lavoro oppure no, in quanto dev'essere assicurato un dignitoso tenore di vita a tutta la famiglia. A questo scopo si deve incoraggiare la generosità dei fedeli laici per contribuire al sostentamento dei loro pastori e delle loro famiglie. Anche in tutta questa materia sarebbe auspicabile la via di un accordo tra la Conferenza Episcopale e le autorità anglicane.